L'impresa comune assisterebbe le parti nell'acquisto dei prodotti e servizi in questione:

— ricercando nuove fonti di prodotti e servizi e valutandole insieme a quelle già esistenti,

— procedendo a rassegne di mercato,

— negoziando prezzi, sconti ed altri termini e condizioni per l'acquisto di prodotti e servizi oggetto di cooperazione, esclusivamente per conto delle parti (1), e

— previa specificata autorizzazione delle parti, concludendo accordi quadro riguardanti la vendita e la fornitura direttamente dai fornitori ad ognuna delle due parti separatamente.

A meno che non venga di volta in volta concordato altrimenti, l'impresa comune sarebbe autorizzata a trattare con fornitori noti per prodotti noti limitatamente a negoziati riguardanti gli sconti legati ai volumi.

L'impresa comune non fungerebbe da raggruppamento d'acquisto, ma soltanto da intermediario che negozia per conto delle parti. Sotto questo profilo, l'impresa comune avrebbe unicamente la facoltà di trattare con i fornitori per quanto riguarda gli sconti, che sarebbero commensurati ai volumi effettivamente consumati da ciascuna delle due parti. Giacché non si sarebbe alcuna comunicazione relativa ai prezzi dei prodotti tra le parti da un lato e tra le parti e l'impresa comune dall'altro ciascuna delle parti concluderebbe un accordo separato di fornitura con un fornitore.

Le parti sarebbero libere di effettuare i propri acquisiti indipendentemente dall'impresa comune. In nessun caso l'attività svolta in cooperazione potrebbe fungere da veicolo per lo scambio d'informazioni sui programmi produttivi, sulla politica industriale o sulla specifica dei prodotti. Le parti notificanti fanno rilevare che i prodotti in questione sono materie prime e che le informazioni cui ogni parte entrerà in possesso non saranno sufficienti a consentirle di trarne conclusioni in merito a programmi od attività strategici o commerciali dell'altra parte.

CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede la Commissione intende adottare una posizione favorevole per quanto riguarda l'accordo notificato. Prima di agire in tal senso, essa invita i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, citando il riferimento «IV/35.522» ed inviandole all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione IV/F-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

(1) Le parti hanno raggiunto un accordo su termini e condizioni generali per gli acquisti in comune.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 6 al 10 agosto 1996)

(96/C 236/05)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
IB/0003	S 151 del 7. 8. 1996	Perù	PE-Lima: Materiale informatico e software	30. 9. 1996
4164	S 153 del 9. 8. 1996	Haiti	HT-Port-au-Prince: Riattamento di una strada statale	3. 12. 1996